

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Rosa Maiello, presidente dell'Associazione italiana biblioteche (AIB), e di Antonella Agnoli, consulente bibliotecaria, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello, recanti: Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura	4
---	---

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello	4
--	---

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	4
5-00982 Bucalo: Sulla validità del servizio presso centri di formazione professionale per le graduatorie di terza fascia del personale A.T.A.	4
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	11
5-01267 Businarolo: Su un caso di decadenza dallo status di studente universitario	4
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	12
5-01438 Ascani: Fondi per la programmazione triennale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica	4
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	13
5-01675 Paolo Russo: Sulle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo	5
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	14
5-01697 Toccafondi: Sul titolo rilasciato al termine dei corsi di istruzione professionale in ambito sociale e sanitario	5
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	15

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Franco Carraro e di Ivo Ferriani, componenti del CIO, di Marco Di Paola, presidente della Federazione italiana sport equestri, nonché di rappresentanti della Federfuni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione	5
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	5
Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte. Atto n. 77 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	6
Nomina dell'ingegnere Rocco Sabelli, del dottor Francesco Landi e della dottoressa Simona Vittoriana Cassarà rispettivamente a presidente e a componenti del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa. Nomine nn. 19, 20 e 21 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	8

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 29 aprile 2019.

Audizione di Rosa Maiello, presidente dell'Associazione italiana biblioteche (AIB), e di Antonella Agnoli, consulente bibliotecaria, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello, recanti: Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 12.40.

COMITATO RISTRETTO

Lunedì 29 aprile 2019.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.40 alle 13.50.

INTERROGAZIONI

Lunedì 29 aprile 2019. – Presidenza del presidente Luigi GALLO. – Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-00982 Bucalo: Sulla validità del servizio presso centri di formazione professionale per le graduatorie di terza fascia del personale A.T.A.

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carmela BUCALO (FdI), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta, ritenendo che permanga una situazione discriminatoria, ai fini dell'inserimento in graduatoria, nei confronti del personale ATA che presta servizio presso i centri di formazione professionale accreditati dalle regioni. Evidenzia infatti che per il personale docente il predetto servizio viene valutato ai fini delle graduatorie di istituto.

5-01267 Businarolo: Su un caso di decadenza dallo status di studente universitario.

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI, dopo aver premesso che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha appena avviato un'istruttoria supplementare per la verifica dell'effettivo rispetto, nel caso di specie, della disciplina della decadenza universitaria, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO, *presidente*, replicando in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-01438 Ascani: Fondi per la programmazione triennale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica.

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Anna ASCANI (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta, giunta con notevole ritardo rispetto alla data di presentazione dell'interrogazione e, certo non per caso, solo dopo l'adozione

del decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui per l'edilizia scolastica, il quale consentirà finalmente di attivare il finanziamento per 1,7 miliardi di euro disposto dal Governo di centrosinistra e finora bloccato. Dopo aver sottolineato che le risposte alle interrogazioni dovrebbero arrivare in tempi congrui, per rispetto dei parlamentari che attraverso di esse esercitano il loro legittimo potere ispettivo nei confronti del Governo, auspica che le risorse per gli interventi di edilizia scolastica vengano messe rapidamente a disposizione degli enti locali, che devono poter redigere i rispettivi bilanci con esatta cognizione delle somme di cui possono fruire.

5-01675 Paolo Russo: Sulle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo.

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo RUSSO (FI), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo, con la quale si dà atto di una soluzione adeguata alle esigenze e alle legittime aspettative degli studenti già laureati, i quali potranno quindi svolgere il tirocinio successivamente e in tempo utile ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.

5-01697 Toccafondi: Sul titolo rilasciato al termine dei corsi di istruzione professionale in ambito sociale e sanitario.

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, certamente articolata ed attestante la volontà del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di risolvere il problema del riconoscimento del titolo di studio agli

studenti che hanno frequentato i corsi di istruzione professionale in ambito sociale e sanitario. Invita quindi il rappresentante del Governo a farsi carico dell'istituzione di un tavolo di lavoro congiunto tra Ministero e Regioni, affinché venga individuato un adeguamento dei percorsi di formazione che consenta il rilascio di un titolo effettivamente spendibile dagli studenti nel mondo del lavoro.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 29 aprile 2019.

Audizione di Franco Carraro e di Ivo Ferriani, componenti del CIO, di Marco Di Paola, presidente della Federazione italiana sport equestri, nonché di rappresentanti della Federfuni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 16.20.

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 29 aprile 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 18.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte.

Atto n. 77.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Rosa Alba TESTAMENTO (M5S), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame disciplina le modalità per l'iscrizione dei professionisti del settore dei beni culturali negli elenchi nazionali previsti all'articolo 2 della legge n. 110 del 2014.

Ricorda che la predetta legge prevede, all'articolo 1, che gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

A tal fine, l'articolo 2 della stessa legge istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, gli elenchi nazionali di tali professionisti e demanda a un apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali in questione, nonché delle modalità per la tenuta degli elenchi, da realizzarsi in collaborazione con le associazioni professionali. Tuttavia, come opportunamente precisato nella re-

lazione illustrativa allo schema di decreto e – ancor prima – dallo stesso ministro Bonisoli in risposta all'interrogazione presentata dalla relatrice il 27 marzo scorso, la legge n. 110 del 2014 non contiene un elenco esaustivo delle professioni dei beni culturali. La rapida evoluzione del settore ha, infatti, portato negli ultimi anni alla nascita di nuove figure professionali che, pur essendo ancora del tutto ignote al legislatore, sono di fatto già operative sul campo. Si riferisce a figure come l'educatore museale, il tecnico museale e il divulgatore per i beni naturalistico-scientifici, l'esperto di informatica per i beni culturali e il paleontologo, aggiungendo che il Governo si è dichiarato disponibile a qualsiasi utile iniziativa volta a inserire anche tali figure professionali negli elenchi.

Ciò premesso, riferisce che il provvedimento è composto da 12 articoli e da 8 allegati.

L'articolo 1 elenca i parametri normativi, anche europei, in base ai quali sono state articolate le fasce di ciascun profilo professionale. Le professioni interessate sono sette: archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali, storici dell'arte. Le figure sono descritte negli allegati da 1 a 7 dello schema di decreto. Ciascun profilo professionale è articolato in tre fasce: la I corrisponde al livello di qualifica EQF 8 (la più elevata), la II corrisponde al livello di qualifica EQF 7, la III corrisponde al livello di qualifica EQF 6. Per ogni fascia sono stabiliti precisi requisiti per l'iscrizione agli elenchi.

L'articolo 2 dispone in materia di pubblicazione dei bandi permanenti per l'iscrizione all'elenco di ciascun profilo. La pubblicazione dei bandi è curata dal Ministero per i beni e le attività culturali.

L'articolo 3 indica le categorie di cittadini italiani e stranieri che, in possesso dei requisiti, possono procedere all'iscrizione negli elenchi. Per ciascuna figura professionale è elaborato un quadro di riferimento che tiene conto delle norme europee e nazionali vigenti in materia di

qualificazioni professionali, nonché delle disposizioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.

L'articolo 4 dispone in via generale sia le modalità per l'iscrizione in via telematica in uno o più elenchi professionali sia quelle per l'attestazione del possesso dei titoli.

L'articolo 5 demanda alla competenza dell'Università e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il riconoscimento dei titoli accademici e dei dottorati conseguiti all'estero e alla certificazione dell'Ente pubblico o di Ricerca dell'esperienza professionale effettuata all'estero.

L'articolo 6 prevede l'automatica iscrizione all'elenco richiesto, al termine della procedura informatica di presentazione della domanda. L'iscrizione è tuttavia subordinata alla verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata da parte della Commissione di verifica. L'articolo disciplina quindi tutte le ipotesi che possono verificarsi dopo il controllo della Commissione.

L'articolo 7 disciplina la composizione e le funzioni della Commissione di verifica: si prevede la presenza di almeno sette membri, uno per ciascun profilo, individuati tra il personale del Ministero. La Commissione si riunisce, anche in via telematica, almeno ogni tre mesi, e, nei primi due anni di attività, almeno ogni mese. Il suo funzionamento non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione.

L'articolo 8 incardina presso il Ministero per i beni e le attività culturali la competenza a rendere pubblici e consultabili gli elenchi dei professionisti, nel sito internet istituzionale, e ad aggiornarne il contenuto.

L'articolo 9 chiarisce che gli elenchi disciplinati dal decreto non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e che l'assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude loro in alcun modo la possibilità di esercitare la professione. Inoltre si precisa che l'indicazione dei requisiti o titoli alternativi per

l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dal decreto. Pertanto i requisiti o i titoli considerati negli allegati come utili ai fini dell'iscrizione nell'elenco, non possono essere considerati tra loro equipollenti al di fuori dell'applicazione del decreto.

L'articolo 10 disciplina la Commissione paritetica, prevedendo che sia composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali con funzioni di Presidente; da un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e da un rappresentante per ciascuno dei profili professionali indicati dalla legge, nominato tra le associazioni professionali, dove esistenti, e in assenza di queste da un esperto di chiara fama sulla materia, designato dal Direttore generale della Direzione ministeriale competente. La Commissione svolge attività consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del decreto e può formulare proposte di integrazione o modifica del presente decreto, nonché di interventi normativi ad hoc in funzione dell'evoluzione della materia e delle professionalità nel settore.

L'articolo 11 richiama la normativa in materia di trattamento dei dati personali e stabilisce che i dati personali forniti dai candidati nelle domande di registrazione sono raccolti presso il Ministero, titolare del loro trattamento, e sono utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione degli elenchi medesimi.

L'articolo 12 precisa prevede l'individuazione di un responsabile del procedimento per ciascun profilo professionale.

Costituiscono parte integrante del decreto otto allegati, sette dei quali relativi ai diversi profili professionali previsti e uno (Allegato 8) contenente il modello di certificazione per le associazioni professionali, nel caso siano queste ultime a certificare la documentazione che l'interessato è chiamato a produrre.

Rileva poi che, come emerge dal *dossier* preparato dal Servizio studi, sussistono alcune criticità: innanzitutto due di carattere essenzialmente formale. La prima è

rinvenibile nell'articolo 2, dove si riscontra che il termine dei 90 giorni previsto per la pubblicazione dei bandi permanenti sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, differentemente da quanto, invece, è previsto per l'istituzione della Commissione consultiva paritetica, per la quale il termine dei 90 giorni inizia dalla data di entrata in vigore del decreto. La seconda riguarda l'articolo 3, dove è opportuno valutare se mantenere al comma 3 la norma sul riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero a fronte della presenza di un articolo, il 5, riguardante nello specifico il riconoscimento dei titoli e dell'esperienza professionale maturata all'estero. Inoltre, sempre in merito all'articolo 3 andrebbe chiarito – in merito alla facoltà riconosciuta al Ministero di valutare la cumulabilità dei titoli in caso di più diplomi di laurea o corsi *post lauream* conseguiti in ambiti diversi comunque afferenti ai beni culturali – se tale valutazione debba essere fatta dalla Commissione di verifica di cui all'articolo 7 oppure da altri organismi ministeriali.

All'articolo 7, occorre valutare se inserire un termine entro il quale va effettuata la nomina della Commissione di verifica. Inoltre, sembra opportuno citare, al comma 1, anche le finalità di cui all'articolo 5, ossia verifica dei titoli e dell'esperienza conseguiti all'estero, e non solo quelle di cui all'articolo 6, tenuto conto che l'articolo 5 rimanda proprio all'istruttoria svolta dalla Commissione di verifica. In merito all'articolo 8, comma 4, sembrerebbe opportuno utilizzare il tempo verbale indicativo presente, mentre all'articolo 10 andrebbe valutata la necessità di indicare con quale atto viene nominata la Commissione paritetica da parte del Ministero, nonché indicare il significato della dicitura di «Direttore generale competente», qualifica chiamata in causa nel comma 3 dell'articolo 10 nell'ambito della procedura di nomina dei componenti della commissione paritetica, nel caso in cui sia necessario procedere alla designazione di « un esperto di chiara fama sulla materia »

a seguito dell'impossibilità di individuarlo nell'ambito delle associazioni professionali.

Per quanto riguarda gli 8 allegati, segnala le seguenti criticità. In merito all'allegato 1 riguardante l'antropologo fisico risulta mancante l'indicazione delle competenze, abilità e conoscenze riferite al livello D4, mentre per la fascia III la specificazione delle conoscenze, abilità e competenze è erroneamente riferita all'attività A, anziché C. Inoltre, occorre evidenziare una difformità tra l'attività D2 e il fatto che nell'allegato venga indicata come D3. Per quanto riguarda invece l'allegato 5 inerente il demotnoantropologo occorre segnalare che per la III fascia tra le attività caratterizzanti non risulta riportata correttamente la D4, essendo genericamente riferita alla D. Quanto all'Allegato 7 – profilo professionale di storico dell'arte, segnalo invece che per la III fascia vi è una discrasia tra le attività caratterizzanti, di cui si citano D1 e D2, e le competenze, abilità e conoscenze, tra le quali si citano D1 e D3.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), considerata la complessità del provvedimento, chiede un tempo congruo per il suo esame nonché l'ascolto delle parti interessate.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nomina dell'ingegnere Rocco Sabelli, del dottor Francesco Landi e della dottoressa Simona Vittoriana Cassarà rispettivamente a presidente e a componenti del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa.

Nomine nn. 19, 20 e 21.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade

il 2 maggio, fermo restando che è possibile, in base al regolamento, chiedere alla Presidenza della Camera ulteriori dieci giorni. Propone, quindi, di procedere alla votazione nella seduta già convocata per domani. Prende atto che non vi sono obiezioni rispetto alla sua proposta.

Domenico FURGIUELE (Lega), *relatore*, prima di illustrare la sua relazione desidera esprimere il personale apprezzamento per l'approvazione della legge di ratifica della Convenzione di Magglingen che prevede la sospensione delle scommesse su partite che riguardano i minori nonché sui campionati minori. Auspica che quanto prima venga eliminata anche la possibilità di scommettere sulla Lega Pro, non solo per la questione della ludopatia, ma soprattutto per infiltrazioni della malavita.

Venendo alle nomine in esame, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere sulla proposta di nominare l'ingegner Rocco Sabelli, il dottor Francesco Landi (nomina n. 20) e la dottoressa Simona Vittoriana Cassarà componenti del consiglio di amministrazione della società « Sport e salute SpA ». Fa presente che Sport e Salute spa è subentrata alla CONI Servizi SpA, come per effetto dell'articolo 1, comma 629, della legge di bilancio per il 2019 (n. 145 del 2018). Pertanto, Sport e salute SpA è ora la società di cui si avvale il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'espletamento dei suoi compiti.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, Sport e salute SpA è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri due componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Per la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti, ha proposto l'ingegner Rocco Sabelli (proposta di nomina n. 19). Con la richiesta di parere è stato trasmesso il curriculum del candidato, al quale rinvia.

Ricorda che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019 ha disciplinato i requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società Sport e Salute SpA. In particolare, il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione di Sport e Salute SpA devono essere in possesso di elevata qualificazione professionale e di un alto profilo manageriale e devono avere acquisito sia una significativa conoscenza delle politiche e dei sistemi imprenditoriali, economico-finanziari e di sviluppo, sia una pluriennale esperienza nella direzione di enti o strutture di elevata complessità pubblici o privati. Devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti generali di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge, godere dei diritti civili e politici e non essere stati destituiti o dispensati dal servizio; nonché devono aver conseguito un titolo di studio non inferiore alla laurea e aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni: *a)* attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; *b)* attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa; *c)* funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti

settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le nomine di loro competenza, hanno indicato come componenti del consiglio di amministrazione della società, rispettivamente, il dottor Francesco Landi (nomina n. 20) e la dottoressa Simona Vittoriana Cassarà (nomina n. 21).

Anche in questo caso, con la richiesta di parere sono stati trasmessi i *curricula* dei due candidati, ai quali rinvia, dopo

aver ricordato che nel corso dell'audizione informale svoltasi nella mattina presso la Commissione, Franco Carraro, audito in qualità di componente del CIO, ha espresso apprezzamento per la scelta, da parte del Governo, dei tre nominativi predetti.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.30.

ALLEGATO 1

5-00982 Bucalo: Sulla validità del servizio presso centri di formazione professionale per le graduatorie di terza fascia del personale A.T.A.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bucalo,
nel rispondere alla sua interrogazione, debbo preliminarmente procedere ad una breve ricostruzione della normativa che disciplina il reclutamento del personale ATA.

Al riguardo giova ricordare che, condizione imprescindibile per poter essere immesso nei ruoli del personale ATA è quella di essere inseriti nelle relative graduatorie, suddivise in tre differenti fasce, che determinano l'ordine secondo il quale vengono convocati i candidati.

Inoltre, l'articolo 5, comma 6 del decreto ministeriale n. 430 del 2000, concernente il conferimento delle supplenze del personale ATA, stabilisce la validità triennale delle graduatorie di Istituto e di terza fascia.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di Istituto, per la formazione delle medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del sopra richiamato regolamento.

Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo un punteggio complessivo decrescente calcolato in base alla tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio allegata al predetto decreto ministeriale.

Merita rilevare che, i decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie di Istituto di terza fascia, tra cui, da ultimo, il decreto ministeriale n. 640 del 2017, all'allegato A non hanno previsto tra i

servizi riconosciuti, ai fini del punteggio, quello prestato presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Contrariamente, il predetto servizio è stato valutato nelle graduatorie di Istituto del personale docente, in quanto con decreto ministeriale del 18 gennaio 2011 sono state adottate le Linee Guida per la definizione delle correlazioni fra le aree formative dell'ordinamento degli istituti di istruzione e formazione professionale e gli insegnamenti e le classi di concorso degli istituti professionali.

Aggiungo che, con decreto ministeriale n. 139 del 2007 sono stati definiti gli standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi. Peraltro, ai fini dell'accREDITAMENTO l'Ente deve prevedere l'utilizzo di docenti in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento per la scuola secondaria superiore.

Questo è il panorama attuale della normativa in argomento. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaro che l'equiparazione perseguita è essenzialmente rivolta all'attività di insegnamento a cui, ovviamente, non è riconducibile quella svolta dal personale ATA, il quale, ai sensi dell'articolo 44 del CCNL – comparto scuola, è chiamato a svolgere non la funzione docente, bensì « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente ».

ALLEGATO 2

5-01267 Businarolo: Su un caso di decadenza dallo status di studente universitario.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Onorevole Gallo,

in ordine all'opportunità di intraprendere iniziative da parte di questo Ministero volte a chiarire l'attuale normativa relativa alla disciplina della decadenza universitaria, evidenzio che tale decadenza dagli studi universitari è normativamente prevista dall'articolo 149 del regio decreto n. 1592 del 1933 ai sensi del quale: « Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Università o Istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H. Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate ».

Pertanto, ai fini della decadenza dagli studi, ciò che rileva è la continuità dell'attività accademica: difatti, perché un percorso di studi non si dica interrotto, si richiede lo svolgimento – nel tempo dei

suddetti otto anni accademici consecutivi – anche di un solo esame, sia pure con esito negativo.

Inoltre, l'articolo 5, comma 6 del decreto ministeriale n. 509 del 1999 prevede la possibilità da parte dei regolamenti didattici di Ateneo di contemplare « forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati », limitandosi a disciplinare la fissazione dei crediti da acquisire in tempi determinati, quindi riferendosi proprio alla verifica circa l'obsolescenza degli stessi e non alla decadenza.

Merita rilevare, infine, che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la norma di cui all'articolo 149, comma 2, del regio decreto n. 1592 del 1933 non possa essere derogata *in peius* dal regolamento di Ateneo (cfr., da ultimo, TAR Campania n. 2293/2017).

Alla luce di quanto sopra esposto, il panorama attuale della normativa in argomento risulta chiaro, anche in virtù dell'intervento esplicativo e interpretativo della citata giurisprudenza.

ALLEGATO 3

5-01438 Ascani: Fondi per la programmazione triennale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Onorevole Ascani,
sin dall'insediamento di questo Governo ci siamo adoperati per sbloccare risorse e finanziamenti perché la sicurezza dei nostri studenti e di tutto il personale scolastico costituisce una priorità assoluta.

Sicuramente è fondamentale fare sistema sia tra i Ministeri sia anche con le regioni e con gli Enti locali per raggiungere obiettivi importanti come quello della sicurezza delle nostre scuole.

Al riguardo, oltre alla programmazione triennale nazionale approvata con il richiamato decreto del 12 settembre 2018, è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa, in data 22 novembre 2018, che garantisce l'impegno della Banca europea degli investimenti e della Banca del Consiglio d'Europa a fornire la provvista per i mutui che saranno sottoscritti.

Inoltre, è stato firmato da entrambi i Ministri e, quindi, adottato il decreto in-

terministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui. Lo stesso è stato registrato dagli organi di controllo in data 3 aprile 2019 ed è stato subito pubblicato, con i relativi elenchi, sul sito del Ministero.

Aggiungo che, tale decreto è stato già notificato a tutte le regioni per i seguiti di competenza ed è stato inviato per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Questo consentirà agli enti locali autorizzati, presenti negli allegati al decreto soprarichiamato, ad avviare le procedure di affidamento delle progettazioni ovvero dei lavori.

Occorre ricordare che trattasi di un finanziamento importante per un importo complessivo di 1,7 miliardi per la prima annualità della programmazione che coprirà, nella maggior parte dei casi, interventi di adeguamento alla normativa antisismica delle scuole.

ALLEGATO 4

5-01675 Paolo Russo: Sulle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Onorevole Russo,
con la circolare del 18 marzo scorso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inteso consentire ai soggetti laureati in medicina di svolgere e superare il tirocinio pratico valutativo in tempo utile ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, la cui data di svolgimento sarà fissata presto con apposita ordinanza.

Con la suddetta circolare, difatti, gli Atenei sono stati invitati a porre in essere, con la massima urgenza, tutti gli adempimenti necessari a consentire l'avvio dei tirocini trimestrali obbligatori di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, precisando che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, in regime transitorio e per due anni dall'entrata in vigore del predetto decreto, si continuavano ad applicare le modalità di svolgimento del tirocinio professionalizzante « fuori » dal corso di studio, così come previsto dal richiamato articolo 2 del decreto ministeriale n. 445 del 2001.

La data di inizio dei predetti tirocini, per la prima sessione utile, è stata quella del 10 aprile scorso. La domanda di ammissione ai suddetti tirocini doveva essere presentata entro e non oltre il 29 marzo.

A chiarimento di quanto rappresentato nella citata nota del 18 marzo scorso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha precisato, altresì, che si riteneva ancora applicabile anche il

comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 445 del 2001. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, infatti, in regime transitorio e per due anni dall'entrata in vigore del predetto decreto, si continuano ad applicare le modalità di svolgimento del tirocinio professionalizzante « fuori » dal corso di studio, previsto all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 e, di conseguenza, si ritiene che possa applicarsi anche la norma che prevede l'ammissione al tirocinio da parte di soggetti che hanno conseguito il titolo di laurea in Ateneo diverso da quello ove svolgeranno il tirocinio.

Tutto ciò premesso, posso evidenziare che la questione sollevata nell'atto di sindacato ispettivo è stata recentemente affrontata anche a livello di norma primaria con il decreto-legge recante misure emergenziali per il Servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvo dal Consiglio dei ministri nella riunione del 18 aprile scorso.

In particolare, l'articolo 12, comma 1, prevede che l'esame di abilitazione per gli anni 2019 e 2020 avvenga sulla base della precedente disciplina di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, al fine di consentire agli studenti di medicina di abilitarsi già nella sessione di esami prevista per il prossimo mese di luglio.

ALLEGATO 5

5-01697 Toccafondi: Sul titolo rilasciato al termine dei corsi di istruzione professionale in ambito sociale e sanitario.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Onorevole Toccafondi,

riconosco l'importanza della questione da Lei rappresentata e sono consapevole del fatto che per il settore delle professioni sociosanitarie non è possibile prevedere unicamente la formazione a livello universitario o a livello di formazione professionale, di competenza delle regioni, ciò determinerebbe un vuoto rispetto ad un livello di qualificazione medio-alto. Tale mancanza accentuerebbe di fatto l'inevitabile divario tra domanda e offerta di lavoro considerata la crescente richiesta nel settore di figure professionali con competenze tecnico-professionali maggiormente qualificate rispetto alla formazione professionale.

Da ciò deriva, quindi, la scelta di prevedere nuove figure professionali, ulteriori rispetto a quelle già esistenti, soprattutto in termini di livello di qualificazione, capaci di esprimere competenze di grado medio-elevato, attualmente riscontrabili nell'unico percorso posto ad un livello intermedio rispetto all'università e alla formazione professionale, ovvero quello relativo al profilo del diplomato dell'istruzione professionale per l'indirizzo « Servizi per la sanità e l'assistenza sociale ».

In merito alle criticità da Lei rappresentate, evidenzio che la legge n. 3 del 2018 (cosiddetta legge Lorenzin) ha introdotto, con l'articolo 5, l'area delle Professioni sociosanitarie definendo il percorso procedurale necessario per l'individuazione di nuovi profili professionali da attuare con decreti del Presidente della Repubblica, previa intesa in Conferenza Stato-regioni. Ai sensi del citato articolo 5, « L'individuazione di tali profili, il cui

esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute ».

Per questo motivo, rispetto alla possibilità di individuare nuovi profili professionali in relazione all'indirizzo « Servizi per la sanità e l'assistenza sociale », rilevo che ricorrono tutte le condizioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 3 del 2018, in quanto:

le figure professionali cui può riferirsi il profilo del diplomato di istruzione professionale per l'indirizzo « Servizi per la sanità e l'assistenza sociale » rivestono carattere nazionale essendo fortemente correlate ai contesti sociali del Paese, le cui caratteristiche ricorrono in modo diffuso su tutto il territorio nazionale;

la necessità di corrispondere a pieno ai fabbisogni formativi emergenti dai territori e dal mondo del lavoro può ricondursi ai futuri obiettivi previsti nel Patto per la salute 2019-2021 (non ancora stipulato) in considerazione del preliminare documento della Conferenza Stato-regioni del 13 febbraio 2019 in cui è stata richiesta al Governo adesione in merito a diversi punti tra cui « il Patto deve rimettere al centro dell'azione la formazione, qualificazione e valorizzazione del capitale umano prevedendo: *a)* metodologie di definizione dei fabbisogni organizzativi e formativi coerenti agli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale; *b)* semplificazione dell'accesso dei

professionisti e degli operatori alla formazione ed al SSN, per una efficace e tempestiva copertura dei fabbisogni medesimi »;

la non riferibilità a figure professionali già esistenti.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, aggiungo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vuole ulteriormente sostenere la ridefinizione del quadro di riferimento per la previsione di figure professionali del settore socio-sanitario-assistenziale, coerenti con i fabbisogni espressi dai territori, al fine di

garantire un coerente raccordo tra formazione e accesso al mondo del lavoro e delle professioni.

Concludo, quindi, esprimendo l'auspicio che si possa ricostituire da subito un percorso tra questo Ministero, il Ministero della salute e le regioni per la messa a punto di un quadro di obiettivi condivisi al fine di pervenire alla individuazione di nuovi profili professionali sociosanitari – mediante uno o più accordi Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 3 del 2018 – e alla definizione della normativa secondaria che ne disciplini il relativo ordinamento didattico della formazione.